



E' legittimo effettuare altre attività se l'assistenza al disabile è comunque garantita

La Corte di Cassazione con l'ordinanza numero 12679 del 9 maggio 2024 ha ordinato il reintegro del lavoratore licenziato perché, usufruendo dei permessi di cui alla legge 104/1992 per assistere la propria moglie, si era recato con lei al mare durante i giorni di assistenza, eseguendo altresì alcune commissioni, tra le quali portare il cane dal veterinario.

Il Tribunale, dinanzi al quale il lavoratore aveva impugnato il provvedimento, aveva confermato il licenziamento, mentre la Corte di Appello, interessata sempre dal lavoratore, aveva riconosciuto le sue ragioni e riformato la decisione di primo grado.

Gli Ermellini hanno, alla fine, confermato la decisione della Corte d'Appello escludendo l'utilizzo improprio dei permessi di specie relativamente al fatto che il lavoratore si sia recato al mare con la moglie, beneficiaria dell'assistenza, trascorrendovi alcune delle giornate di permesso.

I giudici della Cassazione, nel motivare la propria decisione, hanno ribadito il principio per il quale debba ritenersi legittimo il licenziamento del lavoratore solo quando questi utilizzi i permessi di specie per svolgere attività diverse dall'assistenza al familiare disabile.

Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, si è in presenza di un uso improprio, ovvero di un vero e proprio abuso del diritto. Infatti, il permesso è riconosciuto al lavoratore in ragione dell'assistenza al disabile.

Nel caso di specie i Giudici hanno ritenuto dimostrato come tale

SOMMARIO

- E' legittimo effettuare altre attività se l'assistenza al disabile è comunque garantita
- Residenze estere per i pensionati
- Il riscatto del servizio militare
- Tutte le invalidità e le disabilità previste ai fini delle agevolazioni ex Legge 104/1992
- Accessibili sul web le decisioni della giustizia tributaria

soggiorno portasse benefici alla salute della donna e, pertanto, fosse necessaria la presenza del marito per assisterla durante il soggiorno, anche se questo è avvenuto in altre località rispetto a quella indicata in sede di richiesta di permesso.

Allo stesso modo, del tutto irrilevante, ai fini della contestazione, è stato ritenuto l'aver portato il cane dal veterinario, circostanza che esclude una rilevanza disciplinare nei confronti dell'autore del fatto. A tale determinazione si è giunti in via generale perché i permessi ex articolo 33, comma 3, L. n. 104/1992 sono delineati quali permessi giornalieri, e non su base oraria o cronometrica (cfr. Cass. 24.8.2022, n.25290), ed in particolare perché il lavoratore ha impiegato una frazione di tempo assai limitata rispetto alla durata complessiva del permesso (secondo quando documentato dall'investigatore privato incaricato dall'azienda); ha correttamente utilizzato la restante porzione di tempo dedicandosi ad attività domestiche e assistenziali a beneficio del coniuge; è stato sorpreso dalla necessità improvvisa ed imprevista, come riferito dal veterinario, di portare l'animale presso il suo laboratorio per fornirgli le cure in concreto praticate e documentate. A ciò si aggiunga che l'accudimento dell'animale domestico ha comunque comportato una diminuzione dell'aggravio delle attività destinate ad essere alternativamente svolte dai due coniugi, e può quindi ritenersi forma di assistenza laddove abbia agevolato il congiunto beneficiario dell'assistenza.

Residenze estere per i pensionati



In relazione ad alcune richieste di informazione che ci sono pervenute si conferma che ci sono Stati esteri con una fiscalità vantaggiosa per i pensionati italiani che ritengono di trasferirvi la propria residenza per godere di una tassazione agevolata.

Oltre alla Vicina Albania, alla Thailandia, (dove le pensioni private degli stranieri che si trasferiscono sono tassate della metà rispetto al paese d'origine) a Grecia (7%), Croazia, Romania e Bulgaria (10%), Tunisia (5%), Malta (15%), a godere di condizioni fiscali meno onerose rispetto all'Italia è anche la Repubblica di San Marino.

Nel terzo Stato più piccolo d'Europa, infatti, è stata introdotta la tassazione agevolata per chi sposta la residenza all'interno dei suoi confini, come avveniva in passato con il Portogallo, dove la tassazione non è più agevolata come un tempo per gli stranieri espatriati.

La pensione a San Marino, per chi prende la residenza per la prima volta, invece, è tassata al 6% per 10 anni, ma ad una condizione: bisogna essere di reddito medio alto.

Nello specifico, la tassazione è agevolata se si ha un reddito superiore a 50mila euro o un patrimonio personale superiore a 300mila euro. Non solo: un terzo di questo patrimonio, inoltre, dev'essere custodito in una banca del Paese e investito in titoli di Stato, oppure in altri prodotti finanziari.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

[SERVIZI.SIULP.IT](https://servizi.siulp.it)

Il riscatto del servizio militare



Ritorniamo sull'argomento del riscatto del servizio militare per chiarire come esso rappresenti una possibilità per aumentare i contributi utili ai fini sia del diritto alla pensione che per l'importo della stessa.

Invero, lo svolgimento del servizio militare obbligatorio impediva al lavoratore, durante tutto il periodo della ferma di leva, di svolgere qualsiasi attività lavorativa e, pertanto, allo stesso non poteva essere accreditata alcuna contribuzione previdenziale. Per questa ragione il nostro ordinamento ha da sempre riconosciuto

all'interessato (o ai suoi superstiti) la facoltà, a domanda, di chiedere l'accredito figurativo del periodo ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione e per la determinazione del suo ammontare.

L'accredito interessa i lavoratori iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti; nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (agricoli autonomi e artigiani/commercianti); nonché nei fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria. L'accredito non può essere riconosciuto, invece, nella gestione separata in quanto la legge 335 del 1995 non ha riconosciuto tale possibilità ai lavoratori parasubordinati.

Con la sospensione del servizio di leva obbligatorio, dal 1° gennaio 2006, ai fini dell'accredito del periodo in questione occorre attualmente distinguere a seconda se l'interessato ha svolto periodi di leva obbligatorio o volontario

Per quanto riguarda il servizio obbligatorio sono accreditabili i periodi di servizio militare prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l'Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati svolti sino al 31 dicembre 2005.

Sono accreditati i periodi compresi tra la data iniziale di chiamato alle armi e quella finale con la collocazione in congedo illimitato. Anche periodi diversi dal servizio vero e proprio sono da considerare accreditabili, come i periodi di licenza.

In particolare è utile la licenza di convalescenza senza assegni per infermità non dipendente da cause di servizio e di durata superiore a 30 giorni; la licenza illimitata o straordinaria senza assegni a condizione che non sia stata concessa per motivi privati; la licenza di convalescenza anche se dovuta ad infermità non dipendente da cause di servizio; la licenza straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare; licenza coloniale; licenza straordinaria in attesa di abbreviazione di ferma; la licenza illimitata in attesa di nomina ad ufficiale di complemento.

Sono equiparabili al servizio militare, e quindi accreditabili, il servizio prestato nel corpo dei Vigili del fuoco con la qualifica di "vigile ausiliario" e il servizio prestato nel corpo delle guardie di Pubblica Sicurezza (cioè, gli Agenti della Polizia di Stato) se non hanno dato o possono dar luogo a trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Per quel che concerne, invece, il servizio volontario, dal 1° gennaio 2006 la sospensione della leva obbligatoria ha fatto venir meno il riconoscimento della contribuzione figurativa per il servizio militare (volontario) prestato a partire dalla già menzionata data.

Ciò poiché lo scopo dell'articolo 49 della legge 153/1969 era quello di evitare che i soggetti subissero un pregiudizio in relazione ad eventi che ne impediscano l'attività lavorativa a causa dell'adempimento di un obbligo nascente dalla legge alla quale l'interessato non poteva sottrarsi.

In quest'ottica lo svolgimento del servizio militare su domanda dell'interessato (la cd. ferma volontaria) non può rilevare ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa.

E pertanto, questo periodo può essere valorizzato ai fini pensionistici solo attraverso il riscatto con oneri a carico dell'interessato, ove non sia presente altra contribuzione durante il periodo in questione.

Giova ricordare, tuttavia, che durante la vigenza del servizio obbligatorio, in favore degli ex militari in ferma volontaria dell'esercito, dell'aeronautica, dei carabinieri e della marina l'ordinamento riconosceva la contribuzione figurativa per tali periodi ove la normativa ad essi applicata non prevedesse espressamente la costituzione della posizione assicurativa nell'Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della legge 322/1958, in vigore sino al 31 luglio 2010 (per ulteriori dettagli cfr. Circolare Inps 65/1982).

Per ottenere l'accredito l'assicurato deve essere in possesso di almeno un contributo obbligatorio effettivamente versato anche se successivo al periodo di servizio militare; oppure riferito a un rapporto di lavoro svolto all'estero in un paese legato all'Italia da convenzione in materia previdenziale.

I contributi figurativi per servizio militare possono essere accreditati solo per i periodi privi di contribuzione (anche da riscatto o volontaria) e risultano utili sia al diritto che alla misura di tutte le pensioni nonché per le prestazioni antitubercolari e per la disoccupazione. Ai fini dei contributi volontari i periodi da servizio militare non sono valutabili per determinare il diritto all'autorizzazione e costituiscono parentesi neutra per determinare il requisito nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda.

La richiesta di accredito può essere presentata in qualsiasi momento della vita assicurativa senza alcun termine di prescrizione previa produzione della documentazione necessaria a comprovare lo svolgimento del periodo del servizio militare come il foglio matricolare (per i soldati e sottufficiali) o lo stato di servizio, per gli ufficiali. È sufficiente anche un'autocertificazione del periodo di svolgimento del servizio militare ma in tal caso l'INPS deve acquisire la convalida del periodo militare dalla competente autorità militare. Si rammenta che è possibile presentare domanda anche dopo la liquidazione della pensione; in tal caso la domanda determina la ricostituzione della stessa dalla decorrenza originaria e il pagamento degli eventuali arretrati spettanti nei limiti della prescrizione decennale di legge.

Nel caso in cui il requisito per l'accredito risultasse perfezionato in più gestioni (in particolare il Fpld e una delle gestioni autonome ove l'interessato abbia diverse posizioni assicurative), l'Inps consente di scegliere dove accreditare il periodo di servizio militare. Di norma gli accrediti figurativi in favore dei lavoratori autonomi sono effettuati nel FPLD e non nella gestione speciale in tutti i casi in cui esista anche un solo contributo versato nel regime obbligatorio dei lavoratori dipendenti. In deroga al predetto criterio, in presenza del requisito per l'accredito nella gestione autonoma è comunque fatta salva la facoltà dell'interessato di ottenere, a domanda, il riconoscimento figurativo nella gestione autonoma ([Messaggio Inps 4956/2014](#)). In tale circostanza il valore figurativo da attribuire ad eventi riconosciuti in una gestione dei lavoratori autonomi viene determinato con riferimento all'ammontare medio dei redditi assoggettati a contribuzione obbligatoria nell'anno in cui si colloca l'accredito ([Circolare Inps 11/2013](#), punto 9.1). Da segnalare, comunque, che l'interessato ha la facoltà di chiedere lo spostamento della contribuzione figurativa da un fondo all'altro ove ricorrano le condizioni specifiche per l'accredito e sempre che l'accredito non sia stato già utilizzato per la concessione della pensione.

Regole specifiche sussistono per il riconoscimento del servizio militare per gli iscritti a forme di previdenza esclusive o sostitutive dell'AGO. Per il pubblico impiego, in particolare, la valutazione dei servizi è regolata dall'articolo 145 del Dpr 1092/1973 (per gli iscritti alla Cassa Stato) e dall'articolo 1, della legge 274/1991 (per gli iscritti alle ex casse di previdenza amministrata dal Tesoro) che ne prevede il riconoscimento, sempre a domanda, al momento dell'assunzione del rapporto di lavoro. Naturalmente in questi casi, essendo stati tali periodi già computati ai fini della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell'AGO non possono essere utilizzati nella già menzionata assicurazione ([Circolare Inps 65/1982](#)).

In relazione al servizio Civile, va precisato che i relativi periodi sono stati caratterizzati nel tempo da diverse regole ai fini del riconoscimento previdenziale. Sino al 2005 tali periodi erano equiparati al servizio militare in quanto si trattava di periodi di servizio non armato o di servizio sostitutivo civile prestato a seguito di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, per i quali veniva

apposta specifica annotazione sul foglio matricolare. Dal 2006, venendo meno la connotazione di adempimento obbligatorio, i volontari del servizio civile sono stati soggetti all'obbligo contributivo verso la Gestione separata INPS con oneri a carico del Fondo nazionale del servizio civile (art. 9 D.Lgs. 77/2002; Circolare Inps 55/2008); dal 2009, dopo a seguito della Riforma del servizio civile, l'articolo 4 della legge 2/2009 ne prevede la valorizzazione ai fini previdenziali solo tramite riscatto oneroso dell'interessato.



SIULP OK CAF

Ti accompagniamo alla pensione



L'accesso alla pensione è un passaggio cruciale nella vita lavorativa di ogni individuo e può comportare diverse procedure e documentazioni da compilare.

Nel contesto italiano l'Inps gestisce le domande di pensione, mentre in passato questa responsabilità poteva essere affidata all'ufficio amministrativo contabile della Questura o del Reparto di appartenenza.

Il Siulp, maggior sindacato del comparto sicurezza, offre un servizio di assistenza ai propri iscritti per la presentazione delle domande di pensione e la gestione delle pratiche connesse.

Questo servizio è particolarmente utile poiché semplifica il processo per i lavoratori che si apprestano a passare dalla vita attiva alla pensione, evitando loro l'onere di dover interagire con vari enti e affrontare la complessità delle procedure burocratiche.

Grazie al supporto del Siulp, gli iscritti possono ricevere aiuto nella compilazione della documentazione richiesta dall'Inps, come la domanda di pensione per anzianità, invalidità o privilegiata, e altri moduli correlati, come quelli relativi alle detrazioni per familiari a carico, modalità di riscossione della pensione e adesione al fondo credito. Inoltre, una volta che il collega si sarà pensionato, il Siulp può continuare a fornire assistenza offrendo una verifica sul calcolo della pensione effettuata dall'Inps.

Questo garantisce una maggiore tranquillità per i lavoratori in pensione, sapendo di poter contare su un supporto qualificato per eventuali questioni o problemi legati alla propria posizione previdenziale. In sintesi, il servizio offerto dal Siulp si configura come un importante strumento di supporto per i poliziotti italiani che si avvicinano al momento della pensione, facilitando le procedure e offrendo una consulenza specializzata in materia previdenziale.

Ricordiamo che la domanda di pensionamento va inoltrata nei sei mesi antecedenti al giorno del collocamento in quiescenza

Tutte le invalidità e disabilità previste ai fini delle agevolazioni ex Legge 104/1992



La Legge 104/1992, conosciuta anche come Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap riconosce diversi tipi di invalidità, handicap e disabilità alle quali sono collegati benefici e agevolazioni per caregivers e diretti interessati. È importante sapere che ogni tipologia ha criteri di valutazione e benefici specifici, che possono fare una grande differenza nella qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari.

Invalidi civili

L'invalidità civile si riferisce alla menomazione, perdita o anomalia di una struttura o funzione anatomica, fisiologica o psicologica che comporta una riduzione della capacità lavorativa. Questo tipo di invalidità viene valutato attraverso una percentuale che varia dal 33% al 100%.

Gli invalidi civili includono tutte le persone, comprese quelle con disabilità visive (ciechi) e uditive (sordomuti), che hanno contratto la loro invalidità per cause civili. Questa categoria comprende cittadini con minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, e include anche coloro che sono affetti da disabilità psichica. Inoltre, ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, rientrano in questa categoria anche gli ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti nello svolgere le attività proprie della loro età.

Può presentare domanda di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minorenni, con menomazioni che influenzano la capacità lavorativa.

Percentuale di invalidità: da un minimo del 33% a un massimo del 100%.

Benefici: prestazioni economiche variabili in base alla percentuale di invalidità e alla categoria di appartenenza (invalidi civili, ciechi civili, sordi civili).

La legislazione italiana riconosce diverse categorie di invalidità civile, ciascuna con specifiche definizioni e criteri di valutazione.

L'accertamento dell'invalidità civile è effettuato dalle commissioni mediche dell'ASL, che valutano la riduzione della capacità lavorativa e determinano la percentuale di invalidità. La procedura è la seguente:

- Domanda da presentare online tramite il sito dell'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) o attraverso il supporto di un patronato. È necessario avere un codice PIN o SPID per accedere al servizio.
- Certificato medico introduttivo del medico curante compilato e inviato telematicamente che attesta la condizione di invalidità.
- Visita medica su convocazione dell'Inps presso la commissione medica competente che valuterà la documentazione presentata e la condizione di salute del richiedente.
- Procedimento finale con indicazione della percentuale di invalidità attribuita e i relativi benefici economici.

Invalidi di Guerra

Secondo il D.P.R. 915/78, gli invalidi di guerra sono coloro che, prestando servizio per lo Stato, sono rimasti vittime di eventi bellici e hanno un'invalidità riconosciuta dall'ottava alla prima categoria. L'accertamento dell'invalidità è compito della Segreteria delle Commissioni Mediche ASL, che trasmette la documentazione alla Commissione Medica Periferica. Il verbale di visita, convalidato dalla Commissione, viene inviato all'interessato o al Patronato che lo assiste. In caso di esito negativo, il richiedente può fare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Ministero del Tesoro.

Invalidi per Servizio

Secondo il D.P.R. 915/78, gli invalidi per servizio sono i lavoratori dipendenti pubblici che, a causa di un infortunio o di una malattia correlata al servizio svolto, hanno un'invalidità riconosciuta dall'ottava alla prima categoria. L'accertamento dell'invalidità di servizio è effettuato presso la Commissione Medica Periferica.

Invalidi del Lavoro

Gli invalidi del lavoro, come definiti dal D.P.R. 1124/64, sono i dipendenti di aziende private che, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, ottengono il riconoscimento di un'invalidità superiore al 20%. Il riconoscimento dell'invalidità del lavoro è gestito dall'INAIL (www.inail.it), nella provincia in cui è avvenuto l'infortunio.

L'accertamento è effettuato dall'INAIL stesso, che possiede gli strumenti tecnici e operativi necessari per valutare lo stato invalidante e il controllo sulla permanenza di tale stato. Questo accertamento segue criteri e modalità delineati dal D.P.C.M. 13 gennaio 2000.

Stato di Handicap (Legge 104/1992)

Lo stato di handicap postula la difficoltà di inserimento sociale causata dalla patologia o menomazione. Questo concetto si differenzia dall'invalidità civile, in quanto valuta l'impatto della disabilità sulla vita sociale della persona in forza della condizione di svantaggio sociale rispetto alle persone normali.

La conseguenza è il riconoscimento di agevolazioni fiscali e lavorative, come permessi lavorativi e congedi retribuiti per familiari che assistono persone con disabilità grave.

La Legge 104/1992 distingue tra diversi livelli di handicap per identificare il grado di svantaggio sociale e le relative agevolazioni. Questi livelli sono:

- Persona con handicap (articolo 3, comma 1): identifica una condizione di svantaggio sociale e difficoltà di integrazione rispetto alla norma, ma non considerata grave. Questo livello dà diritto ad alcune agevolazioni, ma non ai permessi lavorativi e al congedo retribuito.
- Persona con handicap grave (articolo 3, comma 3): riconosce una condizione di svantaggio sociale particolarmente rilevante, che determina gravi difficoltà di integrazione sociale e lavorativa. Questo livello è essenziale per ottenere permessi lavorativi e congedi retribuiti per il familiare che assiste. La gravità è indicata nel verbale con la dicitura "handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992".

Questa differenziazione consente di adattare le agevolazioni e i benefici alle specifiche esigenze di ogni persona, garantendo supporto adeguato a chi presenta difficoltà più significative nella vita quotidiana e nell'integrazione sociale.

Per il riconoscimento dello stato di handicap, si considera la difficoltà di inserimento sociale. Le commissioni valutano l'impatto della patologia sulla vita quotidiana e sulla capacità di relazione sociale. La procedura è la seguente:

- Presentazione della domanda con procedura simile a quella per l'invalidità civile, utilizzando il portale dell'INPS o tramite un patronato.
- Certificato medico del medico curante per il riconoscimento dell'handicap, inviato telematicamente all'INPS.
- Visita medica presso la commissione medica integrata, che include anche un operatore sociale e un esperto per le specifiche disabilità.
- Comunicazione esito del riconoscimento dello stato di handicap, specificando se si tratta di un handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

Disabilità (Legge 68/1999)

La disabilità, secondo la Legge 68/1999, si riferisce alla difficoltà di inserimento lavorativo causata dalla patologia. Questa legge prevede il "collocamento mirato" per facilitare l'occupazione delle persone con disabilità.

L'obiettivo è quello di facilitare l'inserimento lavorativo attraverso la previsione dell'obbligo per le aziende con più di 15 dipendenti di assumere una percentuale di persone con disabilità.

L'accertamento delle condizioni di disabilità è finalizzato a individuare la capacità lavorativa residua. Questo processo è essenziale per il collocamento mirato e coinvolge diverse commissioni

mediche a seconda del tipo di disabilità (invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi di guerra). Per ottenerlo bisogna seguire il seguente iter:

- Domanda da presentare all'INPS o all'ASL (Azienda Sanitaria Locale) competente, a seconda delle disposizioni regionali;
- Certificato medico del medico curante che documenti la condizione di disabilità;
- Visita medica presso la commissione medica per l'accertamento delle condizioni di disabilità, che include anche un operatore sociale e un esperto, valuta la capacità lavorativa e la potenzialità di collocamento del richiedente;
- Comunicazione dell'esito dell'accertamento, con una relazione conclusiva che può includere suggerimenti per l'inserimento lavorativo e eventuali forme di sostegno necessarie.

Accessibili sul web le decisioni della giustizia tributaria



È disponibile online la banca dati nazionale delle sentenze tributarie e degli orientamenti di legge: digitali, anonimizzate e disponibili per tutti i cittadini.

Le sentenze tributarie digitalizzate sono pubblicate in una banca dati online a disposizione di tutti i cittadini, sotto la gestione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lo prevedeva la Legge Delega di attuazione della Riforma Fiscale ed ora è realtà, con l'attivazione del servizio di ricerca

e consultazione delle sentenze (pseudoanonimizzate) di primo e secondo grado contenute nella Banca Dati della Giurisprudenza Tributaria.

Sono disponibili ad oggi 329.316 sentenze depositate dal 2021 al 2023, con libero accesso per la consultazione. Il servizio sarà progressivamente aggiornato con le sentenze digitali pubblicate dal 2024 e con quelle analogiche depositate dal 2021.

La banca dati (bancadatigiurisprudenza.giustiziatributaria.gov.it) garantirà la conoscenza delle sentenze tributarie e i relativi orientamenti non solo a tutti gli operatori del processo tributario, ma anche a tutti i cittadini, così come previsto dall'Articolo 19 della Legge Delega.

Lo scopo è quello di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa e garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini.



MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store